



COMUNE DI SOCCHIEVE

PROVINCIA DI UDINE

SEDE DEL MUNICIPIO IN MEDIIS

via Roma, 20 C.A.P. 33020

Tel. 043380080 Fax 043380216

P. IVA e C.F. 00521130302

Comune facente parte dell'Associazione Intercomunale "Alta Val Tagliamento"

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE

Con deliberazione n. 31 del 2.8.2014 pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 7.8.2014 al 22.8.2014, il Consiglio Comunale di Socchieve ha modificato lo Statuto Comunale e ridefinito il testo degli articoli modificati nella parte in grassetto come segue:

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO I° IL COMUNE

ART. 2 Elementi costitutivi

1. Il Comune di Socchieve - classificato montano ad ogni effetto di legge - è costituito dalla popolazione appartenente alle comunità delle frazioni di: Socchieve, Priuso, Medii, Lungis, Dilignidis, Feltrone, Viaso, Nonta, delle borgate di Chiamesans, Siega, di vari casolari e dal relativo territorio di appartenenza.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 65,95 e confina con i Comuni di Ampezzo, **Forni di Sotto**, Ovaro, Raveo, Enemonzo, Preone, Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra.
3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Medii.
5. Le adunanze degli organi istituzionali si svolgono nella sede comunale. Per esigenze eccezionali, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
6. La modifica della denominazione delle frazioni, borgate, località o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale, previa favorevole consultazione popolare, con le modalità previste per la revisione del presente statuto.

ART. 3 Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, storicamente in uso e concessi con D.P.R. n° 4036 del 16 novembre 1984.
2. **L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali è consentita previa richiesta scritta e motivata.**
3. **Qualora l'amministrazione compartecipi anche finanziariamente, ad iniziative poste in essere da terzi, è d'obbligo pubblicizzare detta partecipazione con l'utilizzo dei segni distintivi del comune.**

ART. 4 Pubblicità degli atti

1. **La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento per il quale è prevista la pubblicazione, viene effettuata all'albo pretorio on line del comune, per il tempo previsto da specifiche disposizioni di legge o regolamentari o per almeno 15 giorni consecutivi.**
2. **Per assicurare la più ampia conoscenza di particolari atti potranno essere disposte dall'organo che li ha emanati altre forme di comunicazione o pubblicità idonee.**

ART. 8 Rapporti con la Comunità Montana

1. **Il Comune, richiamandosi alla Comunità Carnica nata dalla Resistenza, si riconosce nella Comunità Montana della Carnia o in quella di maggiori dimensioni che dovesse svilupparsi sulla stessa.**
2. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

TITOLO II – GLI ORGANI COMUNALI

CAPO II° IL CONSIGLIO COMUNALE – Sez. I^ I consiglieri

ART. 11 Prerogative e doveri dei consiglieri comunali

1. Il consigliere comunale ha diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla competenza del

Consiglio. Può presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze secondo le modalità previste dal regolamento.

2. **Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Il Consigliere ha diritto, inoltre, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.**
3. **Gli atti di sindacato ispettivo che non ricevono risposta entro 30 giorni dalla presentazione vengono affissi all'albo pretorio on line sino ad avvenuto adempimento successivo.**
4. **Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il proprio domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale. I consiglieri possono chiedere che il recapito venga effettuato per il tramite di casella di postale elettronica certificata od ordinaria. Nel caso di mancata elezione del domicilio esso si intende fatto presso la segreteria comunale.**
5. **I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fanno parte.**

ART. 13
Dimissioni e sospensioni

1. Le dimissioni dalla carica del Consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Essere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1 lett. b), n. 2 della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni
2. **Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale dalla carica per il verificarsi di una delle condizioni di incandidabilità e ineleggibilità trovano applicazione le norme contenute nel D. Lgs. 31/12/2012 n. 235.**

Sez. II^ Il consiglio

ART. 17
Competenze

1. Il Consiglio individua gli interessi della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi dell'attività amministrativa, esercitando il controllo sulla attività stessa per assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
2. **Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione dei seguenti atti fondamentali stabiliti dal Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare:**
 - a) **gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salvo l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;**
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) (ABROGATO);
 - d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme del funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione di prestiti obbligatori;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
3. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da norme legislative, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere gli orientamenti nello stesso presenti su argomenti di carattere politico, sociale, economico, culturale che interessano la comunità.

ART. 19
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete, altresì, la formulazione dell'ordine del giorno e la fissazione del giorno dell'adunanza. In assenza del Sindaco le sedute del Consiglio sono presiedute dall'Assessore Delegato o Anziano, e in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano.
2. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché rientranti nel limite delle competenze consiliari.
3. **Gli avvisi di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri, al loro domicilio, utilizzando anche gli strumenti informatici (posta elettronica ordinaria o certificata), entro i termini previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.**
4. In caso di urgenza, e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno, l'avviso dovrà essere consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In tal caso, qualora lo richieda la maggioranza dei consiglieri presenti, la deliberazione può essere rinviata al giorno seguente per assicurare la conoscenza da parte dei consiglieri degli argomenti all'ordine del giorno.
5. **L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, dovrà essere pubblicato nell'Albo Pretorio on line.**

ART. 20
Funzionamento del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento.
2. **Il Consiglio comunale si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco**
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Non si computano nel numero dei votanti i consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione.
4. **Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge o dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento.**

CAPO II° LA GIUNTA COMUNALE

ART. 23
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco **e da assessori fino al numero massimo stabilito dalla vigente normativa. Il numero degli assessori è stabilito dal Sindaco e tra questi uno è investito della carica di vice sindaco.**
Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati, nel numero massimo di due, anche tra persone esterne al Consiglio, purché dotate dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale: Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

CAPO III° IL SINDACO

ART. 31
Competenze

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) sovraintende e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) nomina i componenti della Giunta comunale, scegliendo tra loro l'Assessore delegato, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ai singoli assessori;
 - e) provvede entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonchè alla loro revoca, qualora ne esistano le condizioni;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 51 della L. 142/90;
 - g) può delegare agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge e lo statuto non abbia già loro attribuito;
 - h) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - i) promuove ed assume, sentita la Giunta, iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - l) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - m) **convoca i comizi per i referendum consultivi;**
 - n) **adotta ordinanze ordinarie e contingibili ed urgenti;**
 - o) **emette provvedimenti di occupazione d'urgenza ed espropri;**
 - p) **coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettività;**
 - q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 33

Il Segretario comunale

- 1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, svolge le seguenti funzioni:**
 - a) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;**
 - b) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attività partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;**
 - c) Può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;**
 - d) Esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.**

ART. 34

Il Vice Segretario comunale

- 1. Il vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, sia titolare dell'unica sede o titolare di sede convenzionata, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.**
- 2. La qualifica di vicesegretario può essere attribuita, con provvedimento del Sindaco all'interno dell'Ente ad un funzionario apicale munito del titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera di segretario comunale.**

ART. 35

Responsabili di servizio

- 1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente, che sia a capo di una unità operativa autonoma sia essa semplice o complessa in possesso della necessaria professionalità.**
- 2. Previo espletamento delle procedure previste dalla contrattazione di settore per gli enti locali, vengono individuate con provvedimento del sindaco, tra i responsabili di servizio, le posizioni organizzative cui affidare le funzioni di direzione degli uffici e servizi.**
- 3. Al responsabile di servizio-posizione organizzativa spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.**
- 4. Ai responsabili di servizio-posizione organizzativa spetta l'esercizio della rappresentanza legale dell'ente, ove a ciò delegati dal Sindaco.**
- 5. La copertura dei posti di posizione organizzativa può avvenire anche mediante contratti a termine, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, così pure, ravvisandone la necessità, si potrà applicare la disposizione contenuta nell'art. 53, comma 23 della L. 388/2000.**

ART. 36

Funzioni dei responsabili di servizio

- 1. Spettano ai responsabili di servizio nominati posizione organizzativa i compiti e le funzioni previste dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, con riserva di ulteriore specificazione nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.**
- 2. I responsabili dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.**
- 3. Il Sindaco può delegare ai responsabili di servizio ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.**

ART. 37

Collaborazione esterna

- 1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.**
- 2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:**
 - a) la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma;**
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;**
 - c) la natura privatistica del rapporto;**
 - d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.**

TITOLO IV – ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 48 Partecipazione popolare

1. Il Comune riconosce e valorizza la partecipazione all'attività dell'ente da parte dei cittadini singoli o riuniti in libere forme associative ed organismi di volontariato, cui sarà assicurato l'accesso alle strutture dell'Ente per finalità di interesse pubblico.
2. In particolare, il Comune:
 - a) garantisce forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;
 - b) istituisce forme di consultazione popolare nonché di organismi e associazioni;
 - c) garantisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini al diritto di iniziativa politica e amministrativa attraverso istanze, petizioni, proposte;
 - d) istituisce l'Ufficio del Difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.-
3. **L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei comitati e degli enti operanti nel territorio a tutela degli interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali. Al proposito l'amministrazione comunale:**
 - a) **potrà intervenire con la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi e ausili finanziari nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al presente comma secondo quanto dispone l'apposito regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990;**
 - b) **potrà affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari, assicurando l'uso di strutture, servizi ed impianti mediante apposite convenzioni.**

ART. 55 Difensore civico **(ABROGATO)**

ART. 56 Nomina **(ABROGATO)**

ART. 57 Durata in carica. Revoca **(ABROGATO)**

ART. 58 Sede. Dotazione organica. Indennità **(ABROGATO)**

ART. 59 Funzioni **(ABROGATO)**

ART. 60 Prerogative e mezzi **(ABROGATO)**

ART. 61 Valore giuridico del parere del Difensore civico **(ABROGATO)**

ART. 62 Regolamento **(ABROGATO)**

TITOLO VII – ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 64 Contabilità e bilancio

1. Il Bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari

a quello della Regione. Il Bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria.
4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e del patrimonio;
5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale **entro i termini fissati dalla legge**. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari e ai revisori del conto almeno 20 gg. prima della discussione in Consiglio comunale.
6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

ART. 66

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con votazione resa per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, un revisore scelto **secondo i criteri fissati dalla legge**.
2. Non può essere eletto revisore del conto colui che si trovi in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge o sia parente od affine entro il quarto grado a componenti della Giunta comunale.
3. Il revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato ed è rieleggibile per una sola volta, **salvo che la legge non disponga diversamente**.
4. Il revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale. I suddetti diritti non sono delegabili.
5. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. Esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, essa dovrà essere inviata ai capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.
6. Il revisore, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le norme del regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione.
7. Tale rilevazione contabile dei costi prevede:
 - a) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli uffici,
 - b) elaborazione di indici di produttività.
8. La relazione di cui al comma 5 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
9. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 67

Adozione dei regolamenti

1. **Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.**
2. **I regolamenti approvati dall'organo competente entrano in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. Il testo del regolamento sarà accessibile a chiunque intenda consultarlo**
3. **I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entreranno in vigore contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione se non diversamente stabilito nel regolamento stesso o da singole disposizioni di legge disciplinante la materia regolamentata.**
4. **Sino alla modifica o adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore quelli vigenti purchè non in contrasto con il presente statuto o con la legge.**

ART. 68

Revisione dello statuto

1. **Le eventuali proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità previste per la adozione dello stesso.**

ART. 69

Entrata in vigore

1. **Il presente statuto, entra in vigore nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.**